Fattura elettronica: in vigore i nuovi codici

di Claudio Sabbatini

Pubblicato il 6 Ottobre 2020

Dall'1 ottobre 2020 sono entrati in vigore – anche se solo in via facoltativa – nuovi codici da inserire nella fattura elettronica.
Fino al 31 dicembre 2020 potranno essere utilizzati i precedenti codici. Dall'1 gennaio 2021 l'utilizzo dei nuovi codici sarà obbligatorio.

I nuovi codici per la fattura elettronica: premessa

Dall'1 ottobre 2020 sono entrati in vigore – anche se solo in via facoltativa – nuovi codici da inserire nella fattura elettronica.

Fino al 31 dicembre 2020 potranno essere utilizzati i precedenti codici di cui alla versione 1.5 delle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell'agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757.

Dall'1 gennaio 2021 l'utilizzo dei nuovi codici – versione 1.6.1 delle specifiche tecniche – sarà obbligatorio.

(Per approfondire..."Fatture elettroniche: nuovi codici obbligatori dal 4 maggio 2020" di Vincenzo D'Andò)

Entrata in vigore

Il provvedimento dell'agenzia delle Entrate 20 aprile 2020, n. 166579, oltre a prevedere la nuova versione delle specifiche tecniche ha previsto la seguente scansione temporale di entrata in vigore delle nuove codifiche:

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

- dall'1 ottobre al 31 dicembre 2020 potranno essere utilizzati, indifferentemente, i nuovi codici oppure quelli precedenti;

- dall'1 gennaio 2021 potranno essere utilizzati solo i nuovi codici. Da questa data alcuni codici non potranno essere più utilizzati.

È previsto che l'utilizzo dei nuovi codici riguardi – obbligatoriamente – le operazioni effettuate dall' 1 gennaio 2021.

Per il concetto di *"effettuazione"* delle operazioni valgono le regole di cui all'articolo 6, Dpr 633/1972, ossia, considerando i casi più frequenti:

1. cessione di beni immobili: atto di compravendita;
2. cessione di beni mobili: consegna o spedizione degli stessi.
3. prestazione di servizi: all'atto del pagamento (leggasi *"incasso"*) del corrispettivo.

Quindi, ad **esempio**:

- un incasso avvenuto in data 28/12/2020 per una prestazione di servizi potrà essere fatturato utilizzando i nuovi codici o i vecchi codici, in quanto l'operazione si considera effettuata entro il 31/12/2020.
  A nulla rileva il fatto che il documento (il file xml della fattura elettronica) venga trasmesso al SdI in data 3/1/2021;

- una fattura differita, trasmessa al SdI entro il 15 gennaio 2021 ma relativa a consegne di beni effettuate nel mese di dicembre 2020, segue il regime transitorio (facoltà di utilizzo dei nuovi codici e possibilità di continuare ad utilizzare quelli "vecchi").

Quanto detto è motivato dal fatto che:

- i nuovi codici vanno utilizzati obbligatoriamente per le operazioni "effettuate" dall' 1 gennaio 2021; prima di tale data l'utilizzo degli stessi è facoltativo;

- la data che compare sul documento *"fattura"* è la data di effettuazione dell'operazione, mentre quella di emissione (ossia, di trasmissione; *cfr*. articolo 21, comma 1, Dpr 633/1972) viene rilevata dal SdI al momento dell'invio telematico del file in formato xml (circolare agenzia entrate 17 giugno 2019, n. 14/E).
  Le due date (quella di effettuazione e quella di emissione) possono non coincidere (articolo 21,

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

comma 2, lettera g-bis), Dpr 633/1972): in tal caso, la fattura deve contenere la data di effettuazione dell'operazione (nel campo Data fattura) mentre la

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D